ALLEGATO C



SCHEDA ANAGRAFICA

1 - DATI DEL DICHIARANTE		
Cognome Nome		
codice fiscale _ _ _ _ sesso		
Nata/o a prov. Stato		
il _ / / cittadinanza		
Estremi del documento di soggiorno (se cittadina/o non UE)		
rilasciato da il / _ _ / _		
scadenza _ / / _ _		
residente in prov. _ Stato		
indirizzo n C.A.P.		
Telefono fisso / cellulare in qualità di: □ Titolare □ Legale rappresentante □ Altro		
2 - DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA		
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)		
Forma giuridica		
codice fiscalep. IVA		
Informazione indispensabile all'accesso alle banche dati		
□ iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. din. REA _ _		

☐ non ancora iscritta al RI/REA¹		
□ non necessita di iscrizione al Registro delle Imprese ma solo al RI/REA		
con sede legale in:		
Comune prov. Stato		
indirizzo n C.A.P.		
Telefono fisso / cell.		
3 - DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO (compilare in caso di conferimento di procura)		
CognomeNome		
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _		
Nata/o a prov. Stato		
il //		
residente in prov. _ Stato		
indirizzo n C.A.P. _ _ _		
Telefono fisso / cellulare		
in qualità di:		
☐ Procuratore/delegato		
□ Agenzia per le imprese Denominazione		
4 - DOMICILIO DIGITALE ²		
II/La sottoscritto/a, consapevole che il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 – elDAS valido ai fini delle comunicazioni avente valore legale,		
COMUNICA		
ai sensi dell'art. 3-bis e dell'art. 6 del D.lgs. n. 82/2005,		
☐ il seguente domicilio digitale inserito in INAD³ (se posseduto) :		

¹ Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.
² Dal punto di vista normativo, il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 - eIDAS.

³ Art.6-quater, D.lgs. n. 82/2005

□ il seguente domicilio digitale inserito in INI-PEC⁴) (solo in caso di ditta/società/impresa):	
per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento:	
□ ELEGGE	
i <mark>l seguente domicilio digitale speciale⁵:</mark>	

Che cos'è il domicilio digitale?

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE - "Regolamento elDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. (Art. 1, comma 1, lett. n-ter) del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, CAD)).

I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi <u>hanno l'obbligo</u> di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti (Art. 3-bis, comma 1 del CAD).

Le persone fisiche e i professionisti non iscritti in albi, registri o elenchi professionali possono iscrivere un loro domicilio elettronico nell'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato (INAD) (Art. 3-bis, comma 1-bis del CAD).

È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate (Art. 3-bis, comma 4-quinques del CAD).

Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti in INI-PEC o INAD o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari. Le comunicazioni elettroniche trasmesse a uno di questi domicili digitali producono, al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo (Art. 6 del CAD).

5 – DATI DELL'ATTIVITA'/INTERVENTO

Differenziato per tipologia di procedimento (vd. Esempio esercizio di vicinato).

⁴ Art. 6-bis, D.lgs. n. 82/2005

⁵ Art. 3-bis, comma 4-quinquies, D.lgs. n. 82/2005

6- PROFESSIONISTI INCARICATI (solo in caso ci si avvalga di professionisti o di prestazioni professionali)

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti nella predisposizione della presente pratica, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte⁶.

Nota Bene: Per gli atti amministrativi non inerenti al procedimento/adempimento, ma conseguenti a eventuali controlli e accertamenti successivi, le amministrazioni procedenti e/o competenti si avvarranno in ogni caso dell'indirizzo PEC dell'azienda presente nei registri nazionali, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.

_

⁶ Art. 3 comma 1 l.r.35/2020